



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

MEMORIA DEL PM E QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

I PUBBLICI MINISTERI

Dott.ssa Tiziana Siciliano e dott.ssa Sara Arduini, visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di

Cappato Marco nato a Milano il 25.5.1971

difeso di fiducia dall'avv. Francesco di Paola del foro di Lagonegro e dall'avv. Massimo Rossi del foro di Milano, con studio in Milano P.za Sant'Ambrogio 16 presso cui è domiciliato per il reato p. e p. dall'art. 580 C.P. commesso in data 27.2.2017 in Milano e Pfaffikon (CH)

CONSIDERATO

che in data 2 maggio u.s. è stata depositata richiesta di archiviazione della posizione dell'odierno indagato, nella quale si proponeva un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 580 c.p., tale per cui la condotta del Cappato deve essere considerata penalmente irrilevante;
che il g.i.p. ha successivamente fissato un'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409 c. 2 c.p.p., per la data del 6 luglio 2017;
che, dato il mancato accoglimento delle argomentazioni proposte, questi Pubblici Ministeri ritengono necessario integrare le stesse evidenziando, qualora il giudice non ritenga praticabile l'interpretazione proposta, la necessità di sollevare la questione di legittimità dell'art. 580 c.p. per violazione degli artt. 2, 3, 13, 25 co. 2 co. 2 e 3, 32 c. 2 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 8 e 14 CEDU.

ESPONGONO QUANTO SEGUE

In via preliminare, gli scriventi intendono ribadire quanto sostenuto nella richiesta di archiviazione: la condotta di Marco Cappato non integra il reato di aiuto al suicidio di cui all'art. 580 c.p. perché estranea alla fattispecie tipica, da interpretarsi in senso restrittivo; né la stessa può ritenersi punibile a titolo di concorso, in quanto la configurabilità di una responsabilità penale *ex artt.* 110, 580 c.p. contrasta con il principio di offensività, portando ad attribuire rilievo penalistico a condotte in concreto inoffensive del bene giuridico protetto. Questa soluzione interpretativa, non rinvenibile in alcuna



sentenza della Suprema Corte, è però stato di recente accolta dalla giurisprudenza di merito (Trib. Vicenza, sent. 14 ottobre 2015, dep. 2 marzo 2016, g.u.p. *Gerace*, imp. A. T.).

Inoltre, questi Pubblici Ministeri rimangono fermi nella loro opinione circa la possibilità di operare un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della fattispecie di cui all'art. 580 c.p.: in particolare, a parere di chi scrive esiste un diritto all'autodeterminazione ed alla dignità, da cui deriva un vero e proprio diritto costituzionalmente garantito in capo al malato irreversibile o terminale, le cui condizioni possano essere considerate lesive della umana dignità, a chiedere ed ottenere aiuto per porre fine alla propria esistenza.

Ciò premesso, tuttavia, prendendo atto del mancato accoglimento della richiesta – almeno in sede di decisione *inaudita altera parte* –, si ritiene opportuno approfondire e meglio specificare le argomentazioni brevemente accennate in conclusione alla predetta richiesta. Dato il rilievo costituzionale e convenzionale delle argomentazioni proposte, infatti, questi Pubblici Ministeri ritengono che, qualora il Giudice non ritenga di archiviare il procedimento per le ragioni indicate, la questione debba necessariamente essere sottoposta al vaglio di legittimità di fronte alla Corte costituzionale.

A tal proposito, si intende di seguito definire i termini della questione che si chiede al Giudice di sollevare, quindi si forniranno le motivazioni circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa.

1. I termini della questione di costituzionalità

Questi Pubblici Ministeri sono consapevoli del fatto che l'art. 580 c.p. è una norma ad ampio spettro, volta a tutelare una serie di interessi anche di rilievo fondamentale per l'ordinamento – primo fra tutti, la vita umana stessa, valore fondante per la nostra società. Di conseguenza, si deve ritenere che tale norma sia solo in parte contraria a Costituzione.

Occorre dunque delimitare il campo di azione in cui ci si muove: innanzitutto, il principale profilo di incostituzionalità della norma risiede, ad avviso di chi scrive, nella contrarietà al principio personalistico ed al diritto alla dignità ed all'autodeterminazione. Pertanto, si ritiene che delle varie fattispecie di cui la norma si compone, sia incostituzionale solo quella di “partecipazione materiale” al suicidio altrui, espressa mediante la locuzione “ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione”. La componente di istigazione, infatti, incriminando una condotta che influisce sulla volontà altrui, è rivolta a tutelare anche lo stesso diritto all'autodeterminazione.

Anche la fattispecie di aiuto al suicidio, però, non può essere ritenuta incostituzionale *tout court*, ed anzi una sua completa eliminazione rischierebbe di lasciare priva di sanzione condotte potenzialmente molto lesive del bene giuridico tutelato in via principale – la vita umana – senza che vi siano controindicazioni di ordine costituzionale o convenzionale tali da inficiarne la legittimità.

Dunque, questi Pubblici Ministeri chiedono che il Giudice voglia sottoporre alla Corte costituzionale una questione di legittimità dell'art. 580 c.p. per violazione delle norme di cui agli artt. 2, 3, 13, 25 co. 2 co. 2 e 3, 32 c. 2 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 8 e 14 CEDU, in relazione alla sola parte in cui incrimina la condotta di “partecipazione fisica” o “materiale” al suicidio altrui senza escludere la rilevanza penale della condotta di chi aiuta il



malato terminale o irreversibile a porre fine alla propria vita, quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita fonte di una lesione del suo diritto alla dignità.

2. La rilevanza della questione per il giudizio in corso

Su questo punto, è sufficiente richiamare il quadro fattuale ricostruito nella richiesta di archiviazione già formulata da questi Pubblici Ministeri lo scorso 2 maggio. Come in tale sede ricostruito, infatti, l'unica norma cui la condotta del Cappato è riconducibile è sicuramente l'art. 580 c.p. nella sua componente di "partecipazione materiale" al suicidio altrui.

Inoltre, i fatti sottoposti all'esame del Giudice ricadono, a parere di chi scrive, nell'ambito di quella sotto-fattispecie (l'aiuto al malato terminale o irreversibile ad esercitare il suo diritto all'autodeterminazione) che questi Pubblici Ministeri ritengono non essere compatibile con i vari principi e diritti costituzionali e convenzionali già richiamati e su cui si tornerà a breve. Marco Cappato, infatti, ha aiutato Fabiano Antoniani a porre fine alla propria vita in quanto questi, trovandosi nelle condizioni di malato irreversibile e affetto da costanti ed insopportabili dolori oltre che da tetraplegia e cecità, la riteneva indegna di essere vissuta e chiedeva che l'esito fatale fosse anticipato ad un momento di sua libera scelta.

Appare dunque evidente la rilevanza della questione che si chiede al Giudice di sollevare ai fini della decisione: l'eventuale accoglimento della stessa, infatti, determinerebbe *ipso facto* l'irrilevanza penale dei fatti in esame e l'obbligo di archiviare la posizione dell'odierno indagato.

3. La non manifesta infondatezza della questione

Nella richiesta di archiviazione del 2 maggio, questi Pubblici Ministeri hanno proposto – e tutt'ora propongono come soluzione da adottarsi in via principale – l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 580 c.p., tale da espungere dalla fattispecie penalmente rilevante le condotte di chi aiuta il malato terminale o irreversibile a porre fine alla propria vita con un atto che sia espressione del suo diritto all'autodeterminazione.

Gli scriventi, infatti, ritengono che l'interpretazione restrittiva dell'art. 580 c.p. sostenuta nella suddetta richiesta sia compatibile con tutti i principi che regolano l'interpretazione della legge penale ed imposta dalla natura sovraordinata dei diritti coinvolti.

Qualora tuttavia il giudice ritenga che la condotta integri la fattispecie *ex art.* 580 c.p., e che di tale norma non sia possibile fornire un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, questi Pubblici Ministeri ritengono che la questione di legittimità costituzionale divenga non manifestamente infondata.

In particolare, diversi sono i parametri di costituzionalità che gli scriventi ritengono violati per effetto della previsione legislativa in esame. Per esigenze di chiarezza, verranno analizzati separatamente.

a. Art. 3, 117 Cost. e art. 14 CEDU

A parere di questi Pubblici Ministeri, innanzitutto, l'art. 580 c.p. nella parte in cui, punendo "chiunque [...] agevola in qualunque modo l'esecuzione [del suicidio]", irragionevolmente ed in violazione della norma costituzionale di cui agli artt. 3 e 117 Cost. e 14 CEDU, indebitamente discrimina colui che,



essendo malato irreversibile o terminale vuole porre termine alla propria condizione di sofferenza ma non possa farlo mediante una mera rinuncia alle cure, se non a prezzo di indicibili sofferenze.

La Costituzione, infatti, riconosce all'art. 32 c. 2 il diritto a rinunciare alle cure anche quando da questa scelta derivi la morte come conseguenza inevitabile ed immediata: l'applicazione di questo principio ha portato la giurisprudenza di merito e di legittimità a riconoscere un diritto a quella che viene denominata "eutanasia passiva", ossia a porre fine alla propria vita mediante la rinuncia ai supporti terapeutici artificiali che consentono di prolungarla oltre il momento in cui essa, naturalmente, avrebbe fine. Tuttavia, in alcune situazioni, la scelta di rinunciare alle cure prospetta, per il malato e per i suoi cari, il protrarsi più o meno prolungato di una dolorosa agonia; dunque, il divieto posto dall'art. 580 c.p. pone questi soggetti in una situazione giuridica paradossale; esporre a responsabilità penale chiunque decida di aiutarli a porre fine alla loro vita o continuare un'esistenza indecorosa nell'attesa di una morte che di "naturale" non conserva più alcunché.

Il divieto penalmente sanzionato di condotte di mera "partecipazione materiale" al suicidio altrui, infatti, rende di fatto impossibile qualsiasi forma di "suicidio assistito" in condizioni in cui tale pratica rappresenta l'unico strumento a disposizione dell'individuo per esercitare la sua libertà di scelta.

Laddove, in forza dell'art. 3 Cost., lo Stato dovrebbe adoperarsi attivamente per rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, perpetra, invece, una discriminazione grave, distinguendo dal punto di vista giuridico situazioni che presentano tratti sostanziali profondamente simili.

È evidente, infatti, che il malato che scelga di rinunciare alle cure in un momento in cui da tale rinuncia derivi la morte immediata, non compie tale scelta a tutela dell'inviolabilità del suo corpo, bensì con il preciso scopo di togliersi la vita. Tale libertà di scelta, a parere della giurisprudenza, è non solo compatibile con, ma oggetto di specifica tutela da parte dell'art. 32 c. 2 Cost.

Al contrario, al malato che per sorte venga a trovarsi in una situazione ugualmente dolorosa e senza speranza, ma cui non sia concesso il privilegio di una morte rapida senza l'aiuto di una sostanza letale, tale scelta è completamente preclusa per effetto dell'art. 580 c.p., che finisce così per realizzare una discriminazione contraria al principio di uguaglianza.

Il tema è stato affrontato anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare nella sentenza *Pretty* (C. edu, sez. V, sent. 29 aprile 2002, *Pretty c. Regno Unito*).

In tale occasione la Corte dichiarava che il divieto previsto dal diritto inglese non fosse discriminatorio in quanto finalizzato a garantire la tutela della vita, ed in particolare di quella dei "soggetti deboli", mancando la possibilità di operare una distinzione legale sufficientemente certa tra chi può essere legittimamente aiutato a suicidarsi in quanto libero e consapevole nella propria scelta e chi, invece, è oggetto di pressioni o di abusi da parte dei soggetti che ne hanno la responsabilità.

Tale conclusione pare però superata per effetto della successiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di fine-vita: in tutte le occasioni in cui la Corte si è confrontata con il tema, infatti, ha sempre ritenuto che la previsione normativa di procedure volte a garantire i "soggetti deboli" dal rischio di abusi fosse sufficiente allo scopo, non essendo dunque necessario un divieto generalizzato di qualsiasi pratica di tipo in senso lato eutanasi (Si vedano le sentenze C. edu, sez. I, sent. 20 gennaio 2011, *Haas c. Svizzera*; C. edu, sez. V, sent. 19 luglio 2012, *Koch c. Germania*; C.



edu, g.c., sent. 30 settembre 2014, *Gross c. Svizzera*; C. edu, g.c., sent. 5 giugno 2015, *Lambert e altri c. Francia*).

Dunque, le conclusioni raggiunte nel caso *Pretty* appaiono da questo punto di vista superate: se la medesima *ratio* di tutela dei soggetti più deboli dal rischio di abusi può essere realizzata con una minore compressione del diritto all'autodeterminazione di ciascuno, allora la normativa che realizza una compressione maggiore di tale diritto diviene *in re ipsa* discriminatoria, o comunque irrazionale.

Pertanto, questi Pubblici Ministeri ritengono che l'art. 580 c.p., pur essendo diretto al legittimo scopo di tutelare i "soggetti deboli" dal rischio di abusi, ponga un divieto generalizzato che comprime anche i diritti di chi non appartiene a tale categoria, realizzando in tal modo un'illegittima discriminazione, in violazione degli artt. 3 e 117 Cost. e 14 CEDU.

b. Artt. 3, 25 c. 2 e 27 c. 1 e 3 Cost.

Un ulteriore profilo di costituzionalità a venire in rilievo è poi il principio di offensività, che si ricava dal combinato disposto delle norme citate (*Ex multis*, C. Cost. sent. 6 luglio 1989, n. 409; C. Cost. sent. 13 luglio 1995, n. 360; C. Cost. sent. 23 giugno 2005, n. 265). In base a tale parametro di costituzionalità la previsione di un reato è legittima fintantoché diretta a tutelare un bene giuridico avente un rilievo costituzionale, anche meramente indiretto.

Al fine di verificare il rispetto del principio in questione, occorre innanzitutto ricostruire quale sia il bene giuridico tutelato dalla norma in esame, e, trattandosi di c.d. reato a più fattispecie, specificamente dalla fattispecie considerata. La risposta più ovvia sembrerebbe, a prima vista, che lo specifico oggetto di tutela dell'art. 580 c.p. sia il bene "vita", e tale ricostruzione collima tanto con l'interpretazione storica della norma – come emerge dai lavori preparatori al Codice Rocco – quanto con l'interpretazione letterale e sistematica: da un lato, infatti, la punibilità dell'aiutante il suicidio è subordinata al verificarsi dell'evento suicidio – e quindi della effettiva lesione del bene "vita" – o di una lesione grave o gravissima – quindi di un evento pur sempre lesivo dell'integrità fisica dell'individuo –; dall'altro lato, la norma si colloca nel capo dedicato ai delitti "contro la vita e l'incolumità individuale".

Tuttavia, a parere di chi scrive tutti questi criteri non sono determinanti: operata la ricostruzione della norma nei termini sopra prospettati, infatti, si configurerebbe la vita umana come bene superindividuale, totalmente indisponibile da parte dell'individuo che ne è titolare, facente capo, in buona sostanza, allo Stato, che si fa garante della sua conservazione. Ora, questa prospettiva era certamente ammissibile – e probabilmente caldeggiata – in un'epoca come quella di redazione della norma in esame, in cui l'interesse alle garanzie dell'individuo era assolutamente secondario rispetto a quello di sviluppo della collettività statale.

Con l'entrata in vigore della Costituzione, però, la norma non può più essere letta come volta a garantire unicamente il bene "vita" nell'ottica statale di preservazione della collettività che compone lo Stato stesso. Al contrario, lo stesso bene della "vita" deve essere declinato in un'ottica personalista, come interesse anche e soprattutto della persona fisica che ne è titolare, volto a consentire il suo "pieno sviluppo" secondo quanto disposto dall'art. 3 comma secondo della Costituzione repubblicana.

Tale ricostruzione del bene giuridico "vita" è l'unica che può ricevere copertura da parte della Costituzione. Vero è che questa impone ad ogni uomo "l'adempimento dei doveri inderogabili di



solidarietà politica, economica e sociale” (Art. 2 Cost.), ma tale clausola non può certo trasformarsi nella negazione di quanto riconosciuto dalla prima parte dello stesso art. 2, laddove afferma che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, e dall’art. 3 comma secondo, che impegna la Repubblica a consentire “il pieno sviluppo della persona umana” mediante la rimozione degli ostacoli discriminatori che ad essa si frappongono. La ricostruzione tradizionale del bene “vita” si porrebbe, inoltre, in aperto ed inammissibile contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 32 comma secondo della Costituzione, che sancisce il diritto a disporre della propria salute anche quando ciò comporti, di fatto, una rinuncia alla vita stessa.

Di conseguenza, l’art. 580 c.p. non può avere ad oggetto la tutela della vita nella concezione tradizionale sopra esposta, pena la sua totale incompatibilità con il sistema costituzionale. Ma se consideriamo il bene “vita” nella nuova ottica di presupposto di tutti gli altri diritti, funzionale al “pieno sviluppo della persona umana”, l’art. 580 c.p. non solo non pare idoneo al suo scopo di tutela, ma addirittura rappresenta un limite al conseguimento dell’obiettivo costituzionalmente imposto: mediante tale previsione normativa, infatti, il legislatore finisce per sostituirsi all’individuo nel compimento delle scelte determinanti circa l’esito della vita stessa, quando questi si trovi proprio nella maggior condizione di debolezza ed abbisogni di più aiuto da parte di terzi per realizzare pienamente la sua autodeterminazione.

Valorizzando l’interpretazione congiunta delle due fattispecie di cui si compone l’art. 580 c.p., si potrebbe ipotizzare che il bene giuridico oggetto di tutela sia l’autodeterminazione individuale. Questa strada, tentata in passato dalla giurisprudenza di merito (C. Ass. Messina, 10.06.1997, *Munadò*), è stata però rigettata dalla Suprema Corte (C. Cass. Sez. I pen., sent. 6 febbraio 1998 n. 3147, *Munadò*). Nonostante chi scrive ritenga che il mutato contesto sociale e medico-scientifico potrebbe richiedere una revisione di tale assunto, raggiunto ormai vent’anni or sono, allo stato neanche il diritto all’autodeterminazione può essere considerato il bene giuridico tutelato dalla norma in questione.

Appare dunque più ragionevole, anche in conformità alla già citata giurisprudenza della Corte Edu, ritenere che la norma, soprattutto nella sua componente di “partecipazione materiale” al suicidio altrui sia stata volta a tutelare i c.d. “soggetti deboli”, ossia tutte quelle persone che si trovano in condizioni di parziale o totale infermità, o comunque in una posizione di inferiorità rispetto ad altri soggetti, e che in assenza della disciplina in questione rischierebbero di trovarsi esposti a forme di “omicidio-suicidio”. Bene giuridico tutelato, dunque, rimane pur sempre la vita, ma solo in funzione di evitare abusi da parte di coloro che si trovano in posizione di garanzia rispetto ai suddetti “soggetti deboli”; primi fra tutti gli operatori sanitari, che si trovano ad operare in costante contatto con malati terminali o irreversibili, ma anche i familiari o coloro che di tali “soggetti deboli” abbiano in qualche misura la responsabilità.

Non è un caso che divieti analoghi siano previsti in molti ordinamenti occidentali, e che anche quegli Stati che consentono forme più o meno ampie di suicidio assistito o di eutanasia le disciplinano in modo estremamente rigoroso, mantenendo in vita sanzioni penali per il caso in cui tali pratiche siano operate al di fuori dei limiti consentiti o senza il rispetto delle necessarie procedure di garanzia (Si veda, a titolo di esempio, la normativa svizzera descritta nella richiesta del 2 maggio).

Reinterpretato in chiave costituzionale il bene giuridico tutelato dalla norma in esame, appare evidente come la fattispecie sia disegnata dal legislatore ordinario in maniera troppo ampia rispetto allo scopo



che si prefigge: anche se infatti oggetto di tutela sono i soggetti deboli contro rischi di eventuali abusi, nell'ambito di applicazione dell'art. 580 c.p. rientrano fisiologicamente tutti i casi in cui tali abusi non si verificano. Detto in altre parole: la norma sanziona in modo indiscriminato le condotte che effettivamente ledono il bene giuridico tutelato e quelle che, al contrario, non lo pongono nemmeno in pericolo.

Per tale ragione, questi Pubblici Ministeri ritengono che la norma si ponga in contrasto con il parametro costituzionale dell'offensività. La tutela dei soggetti deboli è, infatti, un bene giuridico certamente meritevole di tutela in un'ottica costituzionale, ma la norma eccede di gran lunga tale ambito di tutela, finendo per sanzionare condotte che sono già in astratto inoffensive; né può essere lasciato al singolo giudice il compito di individuare quali condotte siano o meno offensive del bene giuridico tutelato, pena la totale incertezza applicativa della fattispecie stessa. Al contrario, i contorni della fattispecie debbono essere ridisegnati in conformità allo scopo di tutela che la norma si prefigge, espungendo dal suo campo di applicazione le condotte di chi aiuta materialmente un malato terminale o irreversibile a dare attuazione alla sua piena, autonoma e consapevole volontà di porre fine alla propria vita.

Da questo punto di vista, d'altronde, la norma mostra i segni del tempo: non solo, infatti, nella sua formulazione riflette la concezione del rapporto Stato-individuo propria dell'epoca in cui è stata emanata, una concezione che si pone oggi totalmente in contrasto con tutti i canoni propri dello Stato costituzionale, ma sconta anche il fatto che ormai quasi un secolo fa lo sviluppo della scienza medica non rendeva neanche lontanamente concepibile ciò che oggi si verifica con frequenza quotidiana in tutti gli ospedali d'Italia. Nelle intenzioni del legislatore storico, il suicidio non poteva che essere l'atto di chi, ancora nel pieno delle sue forze e della sua coscienza, si toglieva la vita con scopo autodistruttivo, sottraendo forza lavoro e cittadini alla Patria; inutile dire quanto tale concezione sia lontana dalla situazione di chi, malato terminale o irreversibile e destinato ad un più o meno lento, ma inesorabile, declino, voglia scegliere in quale momento e con quali mezzi porre fine alla propria vita, vita che di naturale spesso non conserva più nulla o quasi.

Tali ulteriori considerazioni, oltre a spiegare le ragioni per cui l'interpretazione della norma si presenta così problematica al Giudice odierno, rendono ancor più evidente il contrasto tra formulazione letterale dell'art. 580 c.p. e principio costituzionale di offensività.

c. Artt. 2, 117 Cost. e art. 2 CEDU

In terzo luogo, la norma in esame presenta dei profili di attrito con lo stesso diritto costituzionale alla vita. Questa affermazione, che può apparire paradossale ad un primo sguardo, si comprende considerando più attentamente l'insieme di ipotesi in cui la norma può trovare applicazione.

Secondo la ricostruzione tradizionale, infatti, l'art. 580 del Codice è diretto specificamente a garantire una tutela più completa e pervasiva al diritto alla vita, in quanto mediante l'incriminazione delle condotte di partecipazione all'atto autolesivo del titolare si mira a disincentivare la commissione dell'atto stesso.

Se però si considera la situazione del malato terminale o irreversibile, questa prospettiva cambia: in queste ipotesi, infatti, non ci si trova di fronte a persone che, nel pieno delle loro facoltà fisiche, cercano l'aiuto di terzi per togliersi la vita – il che, se vogliamo, costituisce sempre anche una forma di pur blanda spinta psicologica all'atto suicida – ma a soggetti che, per porre in essere la loro volontà di



morire con dignità, abbisognano necessariamente dell'aiuto di terzi, in quanto tipicamente privati di molte delle loro abilità motorie.

Applicando la norma in esame a tutte queste situazioni, si potrebbe arrivare alla situazione paradossale per cui essa, originariamente posta a tutela della vita, finisca per danneggiarla: l'individuo affetto da una malattia degenerativa ed incurabile, infatti, può essere portato ad anticipare il proprio suicidio ad un momento in cui è ancora in grado di compierlo in autonomia, in quanto sa che una volta raggiunto lo stadio della malattia in ciò non sarà più possibile, si troverebbe di fronte alla terribile scelta tra dover chiedere ai propri cari di commettere un reato per aiutarlo e continuare a vivere in uno stato che, nella sua personalissima scala di valutazione, rende la vita stessa indegna o comunque intollerabile.

Questa anticipazione del suicidio ad un momento in cui il malato, se sapesse di poter essere assistito in seguito nell'esecuzione del suicidio, sceglierebbe di continuare a vivere, nell'ottica di chi scrive rappresenta un'evidente lesione del diritto alla vita, che deriva direttamente dalla previsione incriminatrice in esame. Per tale ragione, gli scriventi ritengono che la norma violi la Costituzione e la CEDU.

Vero è, infatti, che la Costituzione non contempla espressamente tra i diritti garantiti quella alla vita, ma per costante insegnamento della Corte costituzionale tale diritto gode di copertura costituzionale in quanto presupposto di tutti gli altri diritti; in ogni caso, il riconoscimento alla CEDU del rango di "parametro interposto di costituzionalità" (C. Cost. sentt. 348 e 349 del 2007, 80 del 2011 e 49 del 2015) fa sì che l'esplicito riconoscimento da parte di quest'ultima del diritto alla vita la fa rientrare a pieno titolo tra i parametri di legittimità cui le norme ordinarie sono tenute a conformarsi.

Si segnala, a sostegno della bontà dell'argomentazione proposta, la sentenza *Carter v. Canada* pronunciata dalla Corte Suprema canadese il 6 febbraio 2015, con cui la Corte dichiara la contrarietà a costituzione di un divieto analogo a quello previsto dal nostro art. 580 c.p. con argomentazione analoga a quella ora esposta.

d. Artt. 13, 32 c. 2, 117 Cost. e art. 8 CEDU

Un ulteriore profilo di incostituzionalità della norma è dato poi dall'evidente contrasto con il diritto all'autodeterminazione. Su questo punto si rinvia in gran parte a quanto esposto nella richiesta di archiviazione del 2 maggio scorso.

Ci si limita qui a richiamare il fatto che l'art. 32 c. 2 Cost., sancendo il diritto del malato a rifiutare le cure mediche (*rectius*: il principio per cui qualsiasi trattamento terapeutico è legittimo solamente in presenza del consenso legittimante del malato), sancisce il diritto all'autodeterminazione in campo terapeutico con un'estensione a tal punto ampia da farlo prevalere su ogni altro diritto costituzionalmente garantito, incluso il diritto alla vita (Cass. civ., sez. I, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748, § 6.1). Si richiama inoltre il fatto che tale riconoscimento di un diritto di autodeterminazione "negativo" è fondato sul "rispetto della persona umana", che per essere effettivo esige il rispetto anche dell'autodeterminazione in senso positivo.

Ad analoghe conclusioni è giunta anche la Corte europea dei diritti dell'uomo quando ha riconosciuto che "*an individual's right to decide by what means and at what point his or her life will end, provided he or she is capable of freely reaching a decision on this question and acting in consequence, is one of the aspects of the right to respect for private life within the meaning of Article 8 of the Convention*" (C.



edu, sez. I, sent. 20 gennaio 2011, *Haas c. Svizzera*, §51, ribadito in C. edu, sez. II, sent. 14 maggio 2013, *Gross c. Svizzera*, §§ 59-60; trad. libera: “*il diritto di un individuo a decidere con quali mezzi e in quale momento la sua vita debba concludersi, a condizione che egli o ella sia capace di raggiungere liberamente una decisione sul punto ed agisca di conseguenza, è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata e familiare come garantito dall’art. 8 della Convenzione*”).

È evidente, dunque, che il divieto posto dall’art. 580 c.p. si pone in aperto contrasto con tale diritto, impedendone completamente l’esercizio. Certamente l’esigenza di tutela dei soggetti deboli di cui la norma si fa portatrice è meritevole di attenzione e di tutela, e dunque questa non si pone in totale contrasto con la Costituzione. È infatti fisiologico che un diritto “problematico” e potenzialmente fonte di abusi come quello all’autodeterminazione possa trovare limitazioni al fine di garantire tutela anche ad interessi contrapposti ed altrettanto meritevoli; tuttavia è altresì evidente che una limitazione di un diritto costituzionalmente e convenzionalmente garantito che di fatto ne precluda completamente l’esercizio, più che un bilanciamento, finisce per realizzare un’inammissibile negazione di quello stesso diritto.

e. Artt. 2, 32 c. 2, 117 Cost. e art. 3 CEDU

Un ultimo parametro di costituzionalità con cui l’art. 580 c.p. si pone in contrasto è il diritto inviolabile alla dignità umana. Tale diritto, anch’esso non espressamente previsto dalle fonti costituzionale e convenzionale, si ricava dal sistema nel suo complesso, ed in particolare da una serie di norme che pongono a proprio fondamento tale diritto.

In particolare, come già ricordato in precedenza, l’art. 32 c. 2 della Costituzione è concepito al precipuo scopo di garantire la “dignità della persona umana” contro ingerenze non autorizzate nella sua sfera fisica; allo stesso modo l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, ponendo il divieto di “trattamenti inumani o degradanti”, implica l’obbligo per gli Stati di rispettare sempre la dignità di ogni individuo.

L’art. 580 c.p., però, sancendo il divieto assoluto di aiutare chi si trovi in condizioni “indegne” – da un punto di vista soggettivo, ma che trovino riscontro nella oggettiva realtà dei fatti e del comune sentire – si trasforma in un “obbligo di vivere” anche quando le condizioni di vita si sono ormai a tal punto deteriorate da rendere la vita stessa fonte di una violazione della dignità. Per questo, la norma si pone in aperto contrasto anche con i parametri da ultimo richiamati, ed esige una parziale dichiarazione di costituzionalità al fine di assicurare la coerenza tra bene giuridico tutelato – l’incolumità dei soggetti deboli – e diritti sacrificati a tale scopo, tra cui appunto la dignità umana.

Sulla base delle precedenti argomentazioni, questi Pubblici Ministeri,

RITENUTA

la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, nei termini sopra esposti,

CHIEDONO



che il giudice sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., nei termini di cui sopra, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 25 co. 2 co. 2 e 3, 32 c. 2 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 8 e 14 CEDU.

Milano, 4 luglio 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Tiziana Siciliano – sost.

Sara Arduini – sost.